SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Subingresso della provincia autonoma di Trento alla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati e invalidi del lavoro nel comune di Rovereto » **(475)** (*D'iniziativa dei deputati de Carneri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e approvazione)

Presidente . . . *Pag.* 151, 152, 153 e *passim*
Assirelli (*DC*) 152
Azzaro, *sottosegretario di Stato per le finanze* 154
Bevilacqua (*DC*) 153, 154
De Sabbata (*PCI*) 153, 154
Marangoni (*PCI*), *relatore alla Commissione* 151, 153, 154

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » **(478)**
(Rinvio della discussione)

Presidente . . . . *Pag.* 141, 142
Bevilacqua (*DC*) 141
Giacalone (*PCI*) 141

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi » **(532)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e approvazione)

Presidente, *relatore alla Commissione* *Pag.* 142, 146, 147 e *passim*
Assirelli (*DC*) 145
Azzaro, *sottosegretario di Stato per le finanze* 144, 148
Bonazzi (*PCI*) 146
Luzzato Carpi (*PSI*) 146
Tarabini (*DC*) 144

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali » **(554)** (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con un disegno di legge d'iniziativa dei deputati To-*

ni ed altri) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 140, 141
ASSIRELLI (*DC*), *relatore alla Commissione* 140
TARABINI (*DC*) 140
MARANGONI (*PCI*) 141

La seduta ha inizio alle ore 10.

LUZZATO CARPI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali » (554) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con un disegno di legge di iniziativa dei deputati Toni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali » nel testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con un disegno di legge di iniziativa dei deputati Toni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ASSIRELLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame, molto semplice nella sua formulazione e, direi, molto chiaro nei suoi intendimenti, modificando l'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, che stabilisce la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali ad enti con finalità sociali, assistenziali e culturali, indicati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro — di volta in volta con decreto presidenziale — prevede che detti utili siano versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Quello in esame è un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo, che proponeva la devoluzione del 50 per cento degli utili in questione all'Accademia nazionale dei Lincei, e di uno di iniziativa parlamentare, che assegnava la stessa percentuale alle Regioni per essere devoluta ad enti aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, secondo le norme emanate da ciascuna regione. Esso invece riconduce, ripeto, questi utili, che in passato costituivano una entrata straordinaria gestita nella sua uscita come ho già avuto modo di spiegare, alla entrata ordinaria del bilancio dello Stato.

Informo gli onorevoli colleghi che la 7ª Commissione ha espresso il seguente parere: « La 7ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge n. 554, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza. Esprime peraltro l'auspicio che si provveda in altri modi a finanziamenti a favore dell'Accademia dei Lincei, alla quale erano devoluti, nell'originario disegno di legge governativo, la metà degli utili delle lotterie nazionali ». Questo evidentemente per consentire a tale benemerito Istituto di essere comunque sovvenzionato dallo Stato nelle forme ordinarie e naturali.

Detto questo e considerato che il provvedimento rappresenta in sè e per sè un atto, per così dire, di chiarezza amministrativa che comporta una più corretta assegnazione degli introiti di cui trattasi, non mi rimane che raccomandarne l'approvazione alla Commissione nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TARABINI. Anche io mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame, in quanto trovo giusto che questa pioggia di finanziamenti distribuiti, per così dire, in modo discrezionale cessi; indubbiamente esiste però il problema di molti enti che, avendo ormai conosciuto la strada per ottenere gli aiuti finanziari loro necessari, verranno ora a trovarsi in crisi. In altri termini, il disegno di legge, che in definitiva consente di diminuire, seppur lievemente, il disavanzo del bilancio dello Stato, richiede nel contempo una necessaria verifica delle condizioni di quegli enti di carattere culturale o ricreativo, che in tanto vivevano in quanto potevano fruire di queste sovvenzioni. Ritengo pertanto che all'approvazione del presente disegno di legge dovrà seguire l'adozione di altri provvedimenti concernenti enti aventi finalità sociali, ricreative e culturali che, vivendo su tali provvidenze anche se piuttosto disorganiche, non potranno cessare evidentemente dall'oggi al domani la loro attività: esistono, ad esempio, degli asili infantili di carattere parrocchiale e privato che svolgono una benemerita funzione dal punto di vista sociale, i quali si troveranno in difficoltà non potendo più contare sui fondi in questione, che erano invece assolutamente necessari per consentire al loro bilancio di chiudere in attivo.

Per quanto riguarda peraltro il principio ispiratore del disegno di legge in esame, non posso che riaffermare il mio pieno consenso.

MARANGONI. Anche a nome del Gruppo comunista dichiaro di condividere il disegno di legge in esame; ritengo infatti che fosse tempo che i proventi di cui trattasi trovassero una collocazione più rispondente, entrassero cioè nel bilancio ordinario dello Stato per trovare una destinazione più opportuna, non più affidata a criteri discrezionali.

Per questi motivi, quindi, voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

« Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti ».

La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » (478)

(*Rinvio della discussione*)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione ».

GIACALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista, data la complessità e, per certi aspetti, la delicatezza della materia affrontata dal disegno di legge in titolo (basta ricordare, al riguardo, che il problema della liquidazione a stralcio delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità cominciò ad essere affrontato nel 1969), propongo un congruo rinvio della discussione per rendere possibili ulteriori approfondimenti.

BEVILACQUA. In linea di massima non sono contrario al rinvio della discussione proposto dal senatore Giacalone. Desidero comunque richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sugli obiettivi motivi di urgenza che esistono, riferiti soprattutto al fatto che al 31 dicembre 1977 vengono a cessare alcune concessioni. Appare pertanto urgente procedere quanto prima all'approvazione del presente provvedimento anche in considerazione del notevole sgravio che vi è da operare. Questo discorso infatti non è riferito soltanto agli ultimi anni, ma risale ad oltre venti anni. In altri termini noi giochiamo, per così dire, con i soldi degli altri, che peraltro non possono essere acquisiti dallo Stato: questo in fondo è il problema.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Giacalone, la discussione del disegno di legge in titolo è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi » (532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale avendo trovato delle difficoltà a reperire un relatore per impegni dei singoli riferirò io stesso alla Commissione.

Come gli onorevoli colleghi sanno, si tratta di un provvedimento già preannunciato dal Governo e del quale l'onorevole Ministro delle finanze aveva parlato in maniera abbastanza diffusa nel corso di vari incontri che si sono svolti presso questa Commissione. Esso prevede che a decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di settembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta precedente, al netto delle ritenute d'acconto applicate alla fonte.

Questo è, per così dire, il succo del provvedimento che comprende quattro articoli.

Per maggiore chiarezza ritengo utile rifarmi brevemente alla discussione che al riguardo si è svolta durante l'esame del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 presso la Commissione dei Trenta. In quella occasione chi vi parla e l'onorevole La Loggia erano relatori sulla bozza di decreto concernente l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ai due relatori parve utile sottoporre alla Commissione dei Trenta questo problema data la evidente differenza di trattamento riguardo ai tempi del pagamento delle imposte tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Ora, come è noto, uno dei princìpi della riforma tributaria è che il reddito va colpito non appena si forma.

È logico che nei confronti del lavoro dipendente il reddito si forma nel momento in cui il dipendente medesimo riceve il proprio stipendio; mentre, nei riguardi di chi svolge attività di lavoro autonomo o attività propria quale titolare di impresa, il reddito non si forma nel momento in cui viene svolto il lavoro, ma alla fine della gestione annuale.

In occasione dell'esame di questa bozza di decreto riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche si pensò di attuare delle misure che potessero in qualche modo attenuare tale disparità. Difatti, l'onorevole La Loggia trattò della possibilità di consentire qualche diminuzione di gravame nei confronti del lavoratore dipendente o di prevedere l'aggiunta di qualche percentuale di aggravio nei riguardi dei contribuenti lavoratori autonomi o titolari di impresa che venivano a pagare un anno dopo il lavoratore dipendente. La discussione su questo argomento fu molto ampia e ci si trovò d'accordo sulla difficoltà, anche da un punto di vista tecnico, di poter attuare una misura del genere.

Il problema rimase insoluto e quindi mi pare giusto che, oggi, sia pure attraverso un sistema che forse può essere criticabile, questa disparità di trattamento abbia ad essere attenuata.

Debbo dire che il sistema attuale corrisponde, praticamente, al principio accennato prima, e cioè che il reddito va colpito soltanto nel momento in cui esso si forma ed ha una certa consistenza. Ora, noi sappiamo che motivi di carattere straordinario militano per l'adozione del provvedimento presentato dal Governo, il quale ha fatto presente che per poter consentire maggiori entrate che diano la possibilità di mantenere ferme le attuali aliquote, è necessario provvedere a questo anticipo da parte dei contribuenti che non sono a reddito fisso. Quindi, il provvedimento medesimo deve essere visto come una manovra di carattere finanziario, e su questo non vi è nulla da dire. Invece, quale misura di carattere fiscale, non possiamo nasconderci come esso possa far sorgere qualche perplessità proprio per il fatto che ci si allontana dal principio accennato prima: il reddito si può colpire soltanto nel momento in cui si è formato.

Non possiamo nasconderci che il lavoro autonomo. o anche il lavoro di impresa, non ha una costante come la retribuzione da lavoro dipendente. Sappiamo tutti che i lavoratori autonomi possono in un certo anno svolgere una notevole attività e nell'anno seguente, per cause non da loro dipendenti, un'attività molto ridotta. Inoltre, abbiamo dei professionisti che svolgono una gran mole di lavoro, ma non realizzano un reddito perchè operano per enti pubblici o per determinati clienti dai quali non riescono ad incassare che dopo tre-quattro anni.

Non possiamo dimenticare che il reddito d'impresa è soggetto ad una serie di modificazioni che non dipendono dalla volontà del contribuente, ma da recessioni economiche, vertenze sindacali ed anche da elementi di carattere esterno. Prendiamo, ad esempio, il settore turismo nel quale determinate situazioni di scarsa tranquillità sul piano internazionale possono determinare una recessione. Tutti ricordiamo la caduta di tale settore durante la guerra di Corea. Ed ancora, la non tranquillità per quanto riguarda l'ordine pubblico in un determinato paese può comportare anche una diminuzione del movimento turistico.

Non possiamo, inoltre, dimenticare quali effetti possono avere la malattia del titolare di uno studio professionale o di una impresa, soprattutto se si tratta di impresa individuale, e come essa possa incidere sul reddito che viene a formarsi.

Nel momento in cui affrontiamo questo provvedimento — ed è giusto che abbiamo dinanzi a noi un quadro che consenta di aver chiara la visione della sua portata — dobbiamo dire che esso tiene conto anche del problema cui ho accennato, della possibilità cioè che durante l'anno si verifichi una notevole diminuzione del reddito. Praticamente, non si applichino le sanzioni previste per il versamento di un importo inferiore al 75 per cento, nel caso in cui risulti sulla dichiarazione dei redditi che il versamento era corrispondente o superiore a quello che sarebbe risultato dalla definitiva dichiarazione.

In occasione della discussione del provvedimento presso la Camera dei deputati, furono presentati degli emendamenti: vorrei ricordare soprattutto quello dell'onorevole Colucci che prevedeva, se non erro, anche la possibilità di una rapida restituzione di quanto fosse versato in più dal contribuente.

Comunque, il disegno di legge prevede, all'articolo 1, che entro il mese di settembre i contribuenti non a reddito fisso debbano versare un importo pari al 75 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente, corrispondente, cioè, al 75 per cento di quella che avrebbe dovuto essere la loro dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento prevede, inoltre, che non è necessario versare alcun importo se il 75 per cento è inferiore a lire 30.000.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, è previsto che se hanno un bilancio non coincidente con l'anno solare, il versamento debba essere fatto entro il nono mese dall'approvazione del bilancio medesimo.

L'articolo 2 stabilisce che il contribuente debba versare la parte eccedente il 75 per cento entro il 31 maggio, e cioè entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi.

Sono previste delle sanzioni in caso di omesso versamento, dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, con il pagamento di interessi nella misura del 5 per cento e dall'articolo 92 dello stesso decreto che stabilisce una soprattassa del 10 per cento. Quest'ultima viene ridotta al 2 per cento se il versamento viene effettuato entro tre giorni dalla scadenza. Inoltre, è previsto che se l'acconto è inferiore al minor importo del 75 per cento del reddito dichiarato e del 75 per cento che verrà reso noto definitivamente nell'anno successivo, si applica una soprattassa del 15 per cento e un interesse del 12 per cento.

L'articolo 3 prevede che il versamento sia effettuato con l'autotassazione tramite banca.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella illustrazione di questo disegno di legge e non mi resta che invitare la Commissione ad approvarlo nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARABINI. Condivido pienamente le considerazioni svolte dal Presidente relatore sulla portata di questo disegno di legge. È un provvedimento che, in effetti, non ci soddisfa.

Vorrei chiedere, anzitutto, se il Presidente ritiene cautelati i casi di cessazione di attività intervenuti al 31 dicembre dell'anno precedente, per il quale viene fatta la dichiarazione e corrisposta l'imposta al 31 maggio.

Ancora, vorrei sapere in che consiste la modalità del rimborso dell'imposta (decreto del Presidente della Repubblica n. 602, articolo 41), se si tratta, cioè, dei rimborsi che sono attualmente praticati, cioè di rimborsi vergognosamente tardivi; il ministro Pandolfi ha ripetutamente parlato di un nuovo metodo che darebbe luogo all'effettuazione del rimborso al massimo entro un anno dall'avvenuto pagamento. Già un anno per pagamenti non dovuti, dipendenti da questo titolo, è un termine molto lungo, figuariamoci se esso diventa addirittura pluriennale, com'è attualmente.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Dopo il semestre scatterebbero gli interessi legali.

TARABINI. Per quanto riguarda le sanzioni, a me non pare giusto che ne venga applicata una seconda, la quale, in definitiva, non dipende dall'insufficiente versamento che si effettua entro il 30 settembre, ma dall'insufficiente dichiarazione fatta al 31 maggio. La colpa è unica e non va punita due volte. La sanzione va senz'altro applicata se non si paga il 75 per cento, ma non nel caso in cui si versi questa percentuale rispetto alla somma dichiarata l'anno precedente. Non ritengo, pertanto, che la soluzione prospettata del problema sia valida.

Giustamente, il Presidente si è soffermato sul tema della recessione economica e della diminuzione di attività dovuta a malattia. Nel caso di professionisti, poi, dati i vigenti sistemi nel computo del reddito, possono venire a determinarsi casi assurdi: ad esempio, un curatore fallimentare che riceve in un anno un compenso assolutamente straordinario, derivante da una gestione pluriennale che equivale al reddito di 6-7 anni, nell'anno successivo non deve soltanto pagare l'imposta per l'anno in cui è avvenuta la riscossione del compenso, ma anche il 75 per cento. Evidentemente, è una materia che necessita di essere riesaminata. Secondo me, è giusto e comprensibile che per esigenze di cassa dell'Erario nel 1977 si chiedano sacrifici al maggior numero possibile di contribuenti, ma è altrettanto giusto il concetto illustrato dal Presidente, e cioè che vi sono discriminazioni nei riguardi del reddito da lavoro non dipendente. Il reddito da lavoro dipendente è effettivamente percepito; nell'altro caso, invece, si determina una discrasia che non si può risolvere colpendo un reddito che non si sa se si è realmente formato.

Il problema va risolto, pertanto, in modo più equo di quello proposto dal disegno di legge in argomento, la cui accettabilità è, secondo me, condizionata dalla particolare evidenza della congiuntura, ma non certamente dalle considerazioni che si possono e si debbono fare in merito.

ASSIRELLI. Il disegno di legge in esame, come del resto è stato rilevato dallo stesso Presidente nel corso della sua relazione, costituisce una giusta misura di perequazione tra il trattamento dei titolari di reddito da lavoro dipendente e quello dei titolari di reddito da lavoro autonomo o delle società. Le preoccupazioni testè manifestate dal senatore Tarabini, che ho ascoltato con molta attenzione conoscendo la sua preparazione e la profondità delle sue considerazioni, mi sembra che vengano in parte vanificate da un concetto contenuto nello stesso disegno di legge e cioè che, in previsione di una costante di reddito o, eventualmente, di un aumento di reddito annuale, che dovrebbe avvenire normalmente anche in rapporto allo slittamento della moneta e conseguente inflazione, il soggetto ad imposta paga il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato l'anno precedente. In altri termini, se durante l'anno il soggetto ha anche un incremento di reddito non dovrà pagare il 75 per cento della imposta corrispondente al reddito che denunzierà al 31 maggio o al 30 giugno dell'anno successivo, ma dovrà pagare ugualmente il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato l'anno precedente.

Nel caso, viceversa, di una diminuzione del reddito, il contribuente ha la possibilità di regolarsi opportunamente, evitando anche le soprattasse e gli interessi, in virtù del congegno previsto al terzo comma dell'articolo 2. In questo caso, cioè, resta al contribuente la facoltà di diminuire il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato l'anno precedente; se però si sbaglia, paga quello che paga normalmente colui che non esegue l'autotassazione e cioè il 27 per cento differito per la differenza che non ha pagato.

Mi pare quindi che il meccanismo sia abbastanza equo, in quanto il contribuente lavoratore autonomo è sempre in vantaggio nei confronti del contribuente lavoratore dipendente perchè comunque, anche se alla fine dell'esercizio avrà riscontrato — ripeto — un incremento di reddito, purchè abbia pagato il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato l'anno precedente non avrà nessuna penalità.

Nel caso che lo stesso si accorga — ed a settembre le previsioni possono essere già abbastanza precise — che il suo reddito ha subito un decremento, sia perchè l'anno precedente ha avuto un'entrata straordinaria, come nel caso del curatore cui si è fatto in precedenza riferimento, sia per altri fattori, può provvedere come ho detto. Ovviamente se a settembre sa di dovere incassare a dicembre una certa cifra come curatore o fa slittare i tempi dell'entrata a gennaio o eventualmente la calcola già a settembre conoscendone l'entità. Ed un libero professionista che deve riscuotere una parcella a dicembre, a settembre ne conosce già l'entità e quindi la può far slittare a gennaio — ripeto — se si accorge che questa potrebbe eventualmente sconvolgere il suo equilibrio di bilancio.

Mi pare quindi che il provvedimento abbia tenuto conto di ogni possibile evenienza e che non esistano i pericoli paventati dal senatore Tarabini. Vi potranno evidentemente essere delle eccezioni perchè non esistono leggi perfette: questo però le potremo prendere in esame nel momento in cui si presenteranno. Del resto siamo abituati ad apportare modifiche a leggi già approvate, specialmente in questo settore.

Il disegno di legge in esame è insomma, a mio parere, quanto di meglio si possa prevedere in relazione non solo alla necessità di perequare il trattamento tra i due tipi di debitori d'imposta, ma anche alla situazione del nostro paese, che ha bisogno comunque di incassare dei fondi. In ultima analisi, poichè può fare un bilancio a settembre, il libero professionista, invece di vedersi tassato per due o tre anni di fila, avrà il grosso vantaggio di pagare nel momento in cui riscuote: ed il pagamento contestuale gli sarà meno gravoso, evidentemente.

BONAZZI. Onorevole Presidente, alcune brevi considerazioni sulle ragioni che hanno determinato questo provvedimento in merito al quale, innanzitutto, mi preme rilevare che esso si inserisce in una complessa manovra finanziaria i cui confini, comunque, è bene sottolinearlo, restano tuttora indefiniti nonostante le reiterate dichiarazioni da parte degli organi competenti.

Dico questo sia in relazione al testo in esame sia, soprattutto, al provvedimento sulla fiscalizzazione degli oneri sociali del quale stiamo discutendo ed a proposito del quale abbiamo già appreso che non si esclude la possibilità, alla scadenza del previsto periodo di finanziamento, di adottare altre misure per garantire il suo funzionamento.

Vado facendo queste considerazioni, onorevole Presidente, per sottolineare la negatività di questa incertezza in ordine ai confini della nota manovra finanziaria che si tenta di portare avanti e per dire anche, comunque, che nell'ambito stesso di tale manovra il provvedimento al nostro esame appare come uno dei più giustificati ed equi, nel senso che esso tende a determinare un maggiore equilibrio nella percezione delle imposte.

Nel corso del dibattito sia il Presidente che il senatore Tarabini hanno messo in evidenza gli eventi che possono giocare negativamente, per il contribuente, in relazione all'applicazione del presente meccanismo di riscossione; ma io aggiungo che vi sono anche situazioni ed eventi in grado di far sì che tale meccanismo giochi un ruolo positivo. Intanto, bisogna tener conto che la gamma delle situazioni contributive investita dal presente provvedimento è molto differenziata; vi sono sicuramente larghe fasce in cui il reddito viene percepito nel momento stesso in cui si svolge la prestazione, l'attività lavorativa; anzi, direi che non vi è settore nel quale una qualche parte del reddito non venga immediatamente percepito. Talune attività, inoltre, sono caratterizzate da periodi nei quali il reddito, tendenzialmente e normalmente, aumenta di anno in anno; ciò accade, ad esempio, in tutte le attività professionali.

Infine, il senatore Assirelli ha fatto un'osservazione giustissima quando ha detto che vi è uno strumento attraverso il quale il contribuente può, in base ad una valutazione e sotto la propria responsabilità, ovviare a quegli eventi che possono giocare negativamente per quanto riguarda la imposizione.

In definitiva, ripeto, a me pare che il provvedimento non solo sia opportuno ma sia uno dei pochi (a differenza di quello che, forse, approveremo per l'aumento delle aliquote IVA nell'ambito del disegno di legge n, 520) che va nella direzione di una perequazione dei vari redditi ai fini delle imposte dirette.

Aggiungo un'ultima considerazione: non nascondiamoci che una delle ragioni che, anche indirettamente, giustifica questo disegno di legge è che l'area dei contributi considerati è una di quelle in cui l'evasione fiscale è maggiormente diffusa.

PRESIDENTE. Ciò perchè per gli altri è impossibile.

BONAZZI. Poichè me ne dà l'occasione, signor Presidente, dirò che recentemente, avendo partecipato ad un dibattito su questo tema, mi sono sentito dire dal mio interlocutore: « L'area dei contribuenti italiani si distingue tra furbi e non furbi »; al che io ho obiettato: « Si distingue piuttosto tra coloro che possono e coloro che, invece, non possono assolutamente essere furbi! ».

Nel caso in esame ci troviamo nell'area dei contribuenti che « possono » essere furbi e che lo sono largamente. Pertanto, pur se astrattamente questo provvedimento può comportare talune iniquità, per la maggior parte dei contribuenti esso costituirà un fatto positivo; vuol dire che nella misura in cui si procederà sul cammino della perequazione tra le varie categorie di contribuenti si potranno anche studiare ed adottare strumenti più raffinati per meglio differenziare quelle situazioni che, con il presente provvedimento, non dovessero essere giustamente apprezzate.

LUZZATO CARPI. Concordo con quanti mi hanno preceduto circa l'opportunità della normativa in esame che tende a perequare la situazione contributiva dei lavoratori dipendenti e di quanti, invece, erano tenuti a pagare al termine della propria attività annuale. Ho qualche perplessità, per la verità, circa la questione degli interessi e delle relative penalità che io considero piuttosto bassi se messi in relazione al crescente tasso di inflazione; comunque, ripeto, la mia posizione nei confronti del provvedimento è senza dubbio positiva.

Per quel che riguarda, in particolare il settore del lavoro autonomo ed i professionisti vi è da porre in evidenza, ancora una volta, che le denunce fiscali fatte fino ad oggi sono assai inferiori alla realtà; basti pensare che, nel 1976, il 92 per cento dei lavoratori autonomi e dei professionisti hanno denunciato meno di 10 milioni di imponibile, il che è difficilmente credibile.

Come fatto già tante altre volte, pertanto, invito l'onorevole Sottosegretario quale rappresentante del Ministero delle finanze a porre in essere, ad escogitare, qualche mezzo per porre termine a questo malcostume auspicando l'istaurarsi di un reciproco rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e il contribuente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ritengo di non dover spendere molte parole per replicare a quanti sono intervenuti nel corso della discussione poichè tutti gli oratori si sono dichiarati favorevoli alla sostanza ed alla struttura tecnica del provvedimento in esame.

Al senatore Tarabini, il quale ha chiesto informazioni circa le modalità dei rimborsi, risponderò dando lettura della normativa vigente di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: « Rimborso d'ufficio.

Quando emergono errori materiali o degli errori dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'imposta dovuta in base a dichiarazione o accertamento d'ufficio divenuto definitivo è inferiore all'ammontare delle ritenute di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta ».

Queste dunque, senatore Tarabini, sono le attuali modalità dei rimborsi; vi è solo da augurarsi, per ciò che riguarda la tempestività degli stessi, che quanto prima possa essere attuata la procedura più rapida annunciata dal ministro Pandolfi che, consentendo la trascrizione su supporti magnetici di tutte le dichiarazioni dei redditi, dovrebbe facilitare un rimborso rapido quale, a mio giudizio, dovrebbe essere soprattutto dal momento che si è introdotta nel nostro sistema l'autotassazione per anticipare il versamento dell'imposta.

Per quanto concerne alcune valutazioni fatte nel dibattito concordo con molte di esse; naturalmente, reputo che dobbiamo compiere uno sforzo per colmare le disparità attualmente esistenti tra categorie e categorie di contribuenti. Tutti sappiamo che oggi esiste una notevole disparità di trattamento, almeno per quanto concerne i versamenti di imposte, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo o reddito di impresa, e proprio in questi giorni abbiamo assistito a reazioni piuttosto vivaci, da parte dell'opinione pubblica, nel momento in cui sono stati pubblicati i risultati delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1974.

Per la verità, devo dire che siamo rimasti tutti alquanto stupiti di fronte ad importi di dichiarazioni dei redditi quali risultano dalla pubblicazione di tali denunce; va tuttavia aggiunto, a mio avviso (del problema ho parlato anche con il ministro Pandolfi), che noi dovremmo chiedere al Ministro delle finanze di studiare un sistema migliore in ordine alla pubblicazione delle risultanze delle denunce dei redditi.

Se è importante, per un'esigenza di moralizzazione e come fattore deterrente, far sì che le denunce dei redditi dei cittadini siano portate a conoscenza dell'opinione pubblica, è altrettanto importante evitare che, attraverso un sistema non chiaro di pubblicazione di tali risultati, aumentino ancora di più le tensioni che oggi esistono tra le varie classi sociali.

Credo, a questo proposito, che sarebbe quanto mai utile studiare il modo per modificare la stessa denuncia dei redditi, nella quale potrebbero rientrare anche, a titolo informativo, le partite che riguardano la cedolare secca ed altre forme di tassazione separata, che potrebbero fornire il quadro completo della figura del contribuente.

Se abbiamo interesse a combattere in modo efficace l'evasione fiscale dobbiamo avere anche interesse ad evitare, per mancanza di chiarezza nella pubblicazione dei dati, ulteriori motivi di tensione tra le classi sociali. Il cittadino che ha interesse ad informarsi sui dati relativi alle denunce dei redditi di altri cittadini deve avere la possibilità di farlo in maniera chiara.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per finanze*. Anche io, signor Presidente, onorevoli senatori, ho poche parole da spendere, perchè il provvedimento è stato illustrato egregiamente ed esaurientemente dal presidente Segnana nonchè da coloro che sono intervenuti nella discussione.

I due obiettivi fondamentali del provvedimento sono quello di perequare il pagamento delle imposte nell'ambito dei due settori contributivi (contribuenti a reddito fisso e contribuenti a reddito autonomo) e quello, di finanza straordinaria, di un prelevamento nel corso dell'anno 1977 nel settore delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle imposte sul reddito delle persone giuridiche. Il presente disegno di legge è un ulteriore passo avanti verso la perequazione dianzi citata, perequazione che, come giustamente ricordava poc'anzi il relatore, è stata posta dalla Commissione dei trenta nel momento in cui dava il proprio parere sui vari decreti, poi divenuti decreti presidenziali relativi all'imposizione sul reddito. Un altro passo avanti è stato compiuto col precedente provvedimento legislativo del 2 dicembre 1975, n. 576, noto come miniriforma Visentini, che prevede l'autoliquidazione, cioè l'abolizione dei ruoli. Il Presidente relatore ha parlato di anticipo d'imposta; forse sarebbe il caso di parlare di acconto, per dare una più chiara sensazione degli intendimenti del Governo; è vero che non si può parlare di reddito prodotto in un determinato periodo se quel periodo non è completamente consumato, però è anche vero che il reddito non viene prodotto solamente nell'ultimo periodo d'imposta, ma nel corso di questo; quindi trascorsi i due terzi di esso si può già sapere, anche se non nel dettaglio, quale potrà essere il reddito prodotto e quello disponibile. Questo è il momento in cui si chiede al contribuente di dare l'acconto. È il congegno previsto dall'articolo 2, ulteriormente e definitivamente illustrato dal senatore Assirelli e sul quale mi sembra ci sia il consenso generale, che dà la possibilità al contribuente di regolare la dichiarazione in base alla sua previsione. Se poi questa non si realizza, evidentemente potrà rifarsi a quanto prodotto e dichiarato nell'anno precedente. Con questo congegno, fra l'altro temperativo delle eventuali variazioni di reddito, il provvedimento, nel suo complesso, si presenta con una sua fisionomia organica che si avvicina alla perequazione fra le varie categorie di contribuenti, esigenza che è indubbiamente sentita da tutti, specialmente da coloro che sono più facilmente colpiti, cioè coloro che percepiscono un reddito fisso. È bene anche dire che i percettori di redditi fissi stanno già pagando le imposte dal 1° gennaio 1974, data dell'entrata in vigore dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre i percettori di redditi da lavoro autonomo hanno cominciato a pagare sui redditi percepiti nel 1974 nel febbraio del 1977 per tutte quelle ragioni, di cui si è parlato abbondantemente in varie occasioni, e, specialmente quella relativa alla separazione dei redditi familiari in ottemperanza alla nota sentenza della Corte costituzionale. È vero che è una questione di cassa e non di competenza ai fini dell'imposta da pagare, ma resta comunque il fatto che la sperequazione tra le due categorie esiste, avendo la prima già pagato, mentre la seconda comincia soltanto ora a pagare.

Ho detto che il presente provvedimento è di finanza straordinaria, infatti si aggiunge all'autoliquidazione, la quale comporta il pagamento del tributo nel momento stesso della dichiarazione dei redditi, che quest'anno dovrà essere fatta entro il 31 maggio, anche se si parla di uno slittamento al 30 giugno per motivi tecnici riguardanti la modulistica (elaborazione dei moduli 740 e degli altri per facilitare talune operazioni).

Dicevo, dunque, che si tratta di una manovra di finanza straordinaria perchè il contribuente da lavoro autonomo sarà costretto a tre versamenti: il pagamento di cui ai redditi del 1974, iscritti a ruolo nel 1977, quello di cui all'autoliquidazione, che è il regime attuale per i redditi percepiti nel 1976 e infine il pagamento del 75 per cento di cui ai redditi percepiti nel 1977 commisurato all'autoliquidazione dell'anno precedente. Ora, di fronte al pagamento di 2,75 annualità, il vero rischio al quale si va incontro è quello dell'autoriduzione, cioè se la dichiarazione fatta nel 1977, per i redditi conseguiti nel 1976, non venga ridotta dal contribuente proprio per assolvere il suo debito tributario in misura inferiore per i redditi posseduti nel 1976, ma anche per la commisurazione di cui prima parlavo, per ridurre i due terzi di cui all'anno 1977. Pertanto, manovrare ancora nel settore delle imposte dirette potrebbe veramente aumentare i rischi di infedeli dichiarazioni e anche se l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di rivedere queste dichiarazioni nel corso del quinquennio successivo, resta comunque il relativo, pesantissimo onere per rettificarle con metodo analitico e di base documentale, così come prevede il nuovo ordinamento tributario. Questa manovra consente il prelievo di ancora 1.500 miliardi, che fanno parte di quella prima fase del prelievo fiscale operata nell'ultima parte dell'anno 1975 — i famosi cinquemila miliardi —, per ridurre il *deficit* del bilancio dello Stato nella misura di 3.500 miliardi.

Perchè si dice che i confini, come ha anche affermato il senatore Bonazzi, sono ormai definiti in questo settore? Perchè rivolgersi ancora alle imposte dirette, per quei rischi di autoriduzione di cui abbiamo prima parlato, potrebbe costituire un gravissimo ostacolo, oltrechè una grave ingiustizia. Da questo punto di vista, tranne la previsione di una modifica della scala delle aliquote e quindi della loro progressività per il 1978, nel corso del 1977, come più volte detto dal Ministro, non si prevede una modifica nel settore delle imposte dirette.

Certo esiste, e gravissimo, il problema delle evasioni; ieri il Ministro ha incontrato i sindaci dei capoluoghi più importanti di Italia per concordare insieme eventuali misure, ma anche per vedere come stanno esattamente le cose, perchè bisogna meglio confrontare i due dati — certo non omogenei — rappresentati dall'imposta di famiglia dichiarata o definita nell'anno 1973 (ultimo anno di vita di questa imposta) con la dichiarazione fatta nel corso del 1974; considerato che è stata reintrodotta la cedolare secca nell'aprile 1974, evidentemente i due termini non possono ritenersi del tutto omogenei, anche se è indubbiamente impressionante constatare la differenza che si è venuta a verificare. A questo proposito bisogna senza dubbio lodare la saggezza del Parlamento nel momento in cui si è riservato un periodo di cinque anni per poter colpire colui che si trova nella condizione di utilizzare l'autoliquidazione per poi dichiarare cifre che non corrispondono assolutamente alla realtà dei fatti. L'attenzione del Governo è orientata in tale direzione ed è opportuno ricordare che si intende stabilire un comitato di coordinamento per intervenire autorevolmente e con forza per fa sì che tutto possa essere ridimensionato per raggiungere l'effetto di colpire colui che ha evaso le imposte.

Non mi diffondo sulla struttura del provvedimento che, da parte del relatore e da parte di coloro che sono intervenuti nella discussione, è stata ampiamente trattata in dettaglio; l'unica cosa che mi permetto di dire è che gli interessi del 27 per cento (cioè 15 più 12 per cento) rappresentano l'onere previsto per coloro i quali non si servono dell'autotassazione; si tratta quindi di un allineamento di quantificazioni, in maniera che il parametro possa essere uguale per tutti.

Detto questo ringrazio il Presidente per la sua ampia relazione e gli onorevoli senatori per gli approfonditi interventi.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di settembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta precedente al netto delle ritenute d'acconto applicate alla fonte. Se per il detto periodo di imposta è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento del reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto della ritenuta applicata alla fonte.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nel nono mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire trentamila.

È approvato.

Art. 2.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta sul reddito complessivo dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle ritenute di acconto applicate alla fonte, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1.

In caso di omesso versamento della differenza di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Se l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1 è inferiore al minore ammontare tra il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato o che avrebbe dovuto essere dichiarato per il periodo di imposta precedente, al netto delle ritenute di acconto, e il 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma, al netto delle ritenute di acconto, sull'importo versato in meno si applicano la soprattassa del 15 per cento e l'interesse in ragione del 12 per cento annuo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito per il versamento.

Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma la somma versata in più è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

È approvato.

Art. 3.

I versamenti previsti dagli articoli precedenti sono effettuati a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per le persone fisiche e a norma dell'articolo 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Subingresso della provincia autonoma di Trento all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati e invalidi del lavoro nel comune di Rovereto » (475), di iniziativa dei deputati de Carneri ed altr *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Discussione e approvazione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Subingresso della provincia autonoma di Trento all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati e invalidi del lavoro nel comune di Rovereto », d'iniziativa dei deputati de Carneri, Ballardini e Pisoni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Marangoni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MARANGONI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, il disegno di legge n. 475 è una proposta unitaria e, quindi, faciliterà il nostro compito. Esso interpreta il giusto risentimento delle popolazioni della zona di fronte ad un caso di spreco di pubblico denaro. Difatti, lo stato di abbandono degli immobili oggetto del provvedimento e la necessatà di realizzare un'opera tanto indispensabile come quella di un centro di cure e soggiorno per mutilati ed invalidi del lavoro, sempre più numerosi e bisognosi di cure per la rieducazione degli arti offesi, non permettono ulteriori perdite di tempo e impongono urgentemente il subingresso della provincia autonoma di Trento all'ANMIL, responsabile, ripeto, della mancata realizzazione del centro in argomento e di spreco di pubblico denaro in tutti questi anni.

Al di là delle giuste finalità del provvedimento, nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento sono sorte questioni giuridiche inerenti il trasferimento dei diritti di accessione, che sono state peraltro superate in virtù di un approfondito dibattito dalla 6ª Commissione della Camera, la quale ha approdato al riconoscimento delle competenze della provincia di Trento in materia di attività curative, ha riconosciuto che il problema di esproprio non sussiste in materia di riordinamento di enti pubblici, ha superato la questione delle esazioni fiscali per gli atti di trasferimento con il godimento da parte dell'ANMIL solo dei diritti di accessione non avendo perfezionato con il comune di Rovereto gli atti di vendita.

È sorto però, e sorgerà anche ora, il problema del diritto al riconoscimento delle spese sostenute dall'ANMIL in base al principio dell'applicabilità dell'articolo 936 del codice civile e degli articoli 42 e 43 della Costituzione in quanto non si procede allo esproprio. A tal proposito, oltre al fatto di sostanza che nemmeno una lira dovrebbe spettare ad un ente che ha provocato sprechi e scandali usufruendo di pubblico denaro, è bene ricordare che dal punto di vista giuridico non è sostituito l'indennizzo. Infatti, per un caso analogo, nel giudizio sulla legittimità della legge 9 dicembre 1955 numero 1070, che attribuiva al Patronato scolastico del comune di Padova un bene già appartenente alla ex GIL, la Corte costituzionale ha escluso, con sentenza n. 68 del 22 dicembre 1959, che siano invocati gli articoli 42 e 43 della Costituzione nel caso di norme che regolano il trapasso di diritto tra enti pubblici.

Da tutto ciò si deduce che la pretesa dell'ANMIL di impugnativa, per dar luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale, non trova fondamento.

Circa l'affidamento alla provincia di Trento, sostanzialmente parte di questa vicenda, della determinazione dell'equo indennizzo, va precisato che detta provincia ha competenza legislativa ed amministrativa in materia di ospedali, che la stessa ha erogato, in questi anni, sostanziali contributi e si accolla oneri ingenti per il ripristino degli edifici lasciati dall'ANMIL in stato di abbandono e di deperimento.

Non ricorrono, pertanto, a parere del relatore, le norme relative al diritto di risarcimento previsto e preteso dall'ANMIL. Tuttavia, allo scopo di evitare eventuali procedure giudiziarie intentate dall'ANMIL, che farebbero perdere altri anni, e ricordando che per lo stato in cui si trovano gli immobili in argomento e per la necessità di realizzare il centro non vi è tempo da perdere, l'altro ramo del Parlamento è addivenuto giustamente al concetto del rimborso delle spese sostenute, purchè a determinarne l'entità sia la provincia di Trento con le proprie leggi.

Onorevoli colleghi, debbo ancora sottolineare che il disegno di legge al nostro esame è giunto modificato e mi pare di poter affermare che è pienamente rispondente alle finalità dei proponenti e alla esigenza di chiudere una cattiva esperienza per assicurare finalmente ai mutilati ed invalidi del lavoro un centro di cure e di soggiorno efficiente e rispondente alle loro necessità.

Il provvedimento è composto di due brevi articoli. Nel primo, si prevede il subentro della provincia autonoma di Trento alla ANMIL nella titolarità dei rapporti giuridici con il comune di Rovereto e con qualsiasi altro soggetto relativi agli immobili in costruzione, infrastrutture, pertinenze e beni mobili destinati a centro di soggiorno e di cure per i mutilati ed invalidi del lavoro.

Nel secondo articolo, si stabilisce che la ANMIL, entro due mesi, deve fornire ogni scrittura, documentazione o notizia relativa ai beni e ai rapporti giuridici.

Il rimborso sarà fissato nel suo ammontare con legge della Provincia, tenendo conto dei contributi pubblici già ricevuti dall'ANMIL, della loro rivalutazione, del deprezzamento degli edifici e degli oneri occorrenti per la loro attivazione.

Mi pare, quindi, che si tratti di un provvedimento che va nella giusta direzione ed io, signor Presidente, ho maturato la convinzione, come relatore, che esso è ben formulato, che risponde ad equità e a giustizia, che finalmente chiude una pagina dolorosa per la categoria dei mutilati e invalidi del lavoro. Invito, pertanto, la Commissione ad approvarlo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Marangoni per la sua relazione veramente esauriente, che ha illustrato l'esatta portata del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSIRELLI. Dalla relazione si evince che vi è un Istituto che non funziona, che è in via di disfacimento e di decadenza, il quale vive esclusivamente di contributi pubblici.

Pertanto, a nome del mio Gruppo, dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Devo dire, onorevoli colleghi, che quando alcuni anni fa l'iniziativa di creare a Rovereto un centro di cura e di soggiorno per i mutilati ed invalidi del lavoro fu presentata alle autorità della Regione Trentino-Alto Adige e alla provincia autonoma di Trento, la cosa sembrava molto concreta e di notevole interesse per la suddetta categoria. Per una serie di circostanze, che non conosco direttamente ma che ho rilevato solo attraverso la cronaca dei giornali, si procedette alla costruzione di un edificio mai completato, che da anni, ormai, è del tutto abbandonato.

Ora, in momenti come questi in cui abbiamo senz'altro bisogno di disporre di edifici per le esigenze del settore ospedaliero o, comunque, per esigenze di carattere sociale, credo che sia una cosa inammissibile che resti non completato e quindi inutilizzato un edificio come quello che è stato realizzato a Rovereto con contributi a suo tempo erogati dagli enti pubblici locali.

A mio giudizio, quindi, il provvedimento viene a sanare tale situazione e ritengo che senz'altro le popolazioni del Trentino-Alto Adige (che, come voi sapete, soprattutto dal punto di vista del rigore amministrativo, hanno una particolare tradizione e che, perciò, di fronte al verificarsi di questi casi restano alquanto sconcertate) vedranno con favore l'approvazione di questo disegno di legge.

Per obiettività devo far presente che il presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro alcuni giorni orsono mi ha inviato una lettera nella quale fa presente che non è imputabile all'ANMIL se le cose sono giunte a questo punto e cerca di scaricare la responsabilità anche sul comune di Rovereto. Sostiene, inoltre, che come è configurato, il provvedimento di legge potrebbe dar luogo ad un giudizio di illegittimità costituzionale.

In effetti, non so se possano sorgere perplessità circa la legittimità costituzionale del provvedimento; però desidero far rilevare che su di esso è stato espresso un parere da parte della Commissione affari costituzionali e che estensore del parere è stato l'ex presidente della Corte costituzionale, senatore Branca. Pertanto, per il rispetto che dobbiamo avere nei confronti dei colleghi della 1ª Commissione e dell'ex presidente della Corte costituzionale, ritengo che non dovremmo nutrire dubbi circa la legittimità costituzionale del provvedimento.

Anch'io, quindi, sono del parere che il provvedimento debba essere approvato.

BEVILACQUA. Vorrei chiedere al senatore Marangoni se conosce la recettività dell'impianto e se dello stesso possono fruire soltanto i mutilati e invalidi della provincia autonoma di Trento o l'intera categoria.

MARANGONI, *relatore alla Commissione*. Credo che sia un impianto aperto a tutti.

BEVILACQUA. Non vorrei, però, che tale edificio venisse destinato unicamente a fini curativi, venisse, cioè, trasformato in ospedale, con gli ulteriori gravami che potrebbero derivare da tale trasformazione. La raccomandazione che dovremmo fare, quindi, è quella di lasciargli la destinazione di soggiorno e cura, favorendo, in tal modo, anche un certo tipo di turismo sociale.

PRESIDENTE. Desidero far presente, anche per rispondere alle richieste di chiarimento del senatore Bevilacqua, che questo immobile si trova nelle immediate vicinanze della città di Rovereto, per la precisione nella sua parte collinosa. Ora, questa città è dotata in maniera sufficiente dal punto di vista ospedaliero e il suo ospedale civile è stato oggetto di ampliamenti notevoli nel corso degli ultimi anni; vi è una struttura completamente nuova, possiamo dire. Quindi, non ritengo che per le esigenze della città di Rovereto questo immobile possa essere adibito a scopi ospedalieri.

BEVILACQUA. Purchè non finisca a cronicario.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe quanto mai inutile che la provincia autonoma di Trento, la quale tra le sue competenze primarie ha anche la materia dell'assistenza ospedaliera, non destini questo immobile al puro soggiorno e cura dei mutilati e invalidi del lavoro, naturalmente consentendo — come avviene, del resto, per tutte le strutture ospedaliere — la possibilità di accesso a tutti i cittadini del territorio nazionale.

DE SABBATA. Ritengo che le riserve avanzate nella lettera dal presidente dell'ANMIL circa la legittimità costituzionale del provvedimento siano infondate. Se qualcuno può fare delle osservazioni di questo genere, semmai, è proprio la provincia autonoma di Trento. la quale non può essere obbligata, con legge ordinaria, a prendere in carico immobili e a gravarsi di un rimborso che deve dare all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Ora, per le esigenze che sono state citate, l'ANMIL non ha di che dolersi perchè il suo patrimonio, che è pubblico, può essere trasferito ad un altro ente pubblico.

Mi risulta, peraltro, che la provincia autonoma di Trento è consenziente; quindi non vi è alcuna ragione di fermare il disegno di legge. Essa, poi, dovrà dare il suo consenso a questa legge.

BEVILACQUA. La deve recepire.

DE SABBATA. Diversamente, come ho detto, la Provincia potrebbe fare delle osservazioni circa la legittimità costituzionale di una legge ordinaria che le dà in carico immobili.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Quello che dice il sentaore De Sabbata è esatto. La provincia autonoma di Trento potrebbe dire: non voglio questo peso.

DE SABBATA. Assodato che è la provincia di Trento, che, semmai, potrebbe avanzare dubbi di legittimità costituzionale del provvedimento (essa, comunque, è libera di decidere come crede perchè autonoma), le osservazioni del presidente dell'ANMIL non hanno alcun fondamento, ripeto, perchè il patrimonio è pubblico e non suo; essa si limita a gestire un patrimonio che è pubblico e se la legge decide che deve essere gestito in altro modo e da altro soggetto, non vi è alcuna ragione per cui non lo possa fare.

PRESIDENTE. Faccio presente che la provincia di Trento ha comunicato anche a me, tramite lettera, che è d'accordo; mi ha invitato, anzi, ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARANGONI, *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo con quanto hanno detto i colleghi che sono intervenuti nella discussione. Li ringrazio per il loro consenso a questo disegno di legge, che mi pare non solo doveroso ma giusto perchè chiude una pagina dolorosa. E con la sua approvazione mi auguro di venire incontro alle richieste dei trentini, i quali da molto tempo reclamavano che fosse fatta giustizia una volta per sempre.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore della presente legge la provincia autonoma di Trento subentra all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici con il comune di Rovereto (Trento) e con qualsiasi altro soggetto relativi agli immobili, costruzioni, infrastrutture, pertinenze e beni mobili destinati alla realizzazione nel territorio di detto comune di un centro di soggiorno e cura per mutilati e invalidi del lavoro.

È approvato.

Art. 2.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è tenuta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire ogni scrittura, documentazione o notizia relativa ai beni ed ai rapporti giuridici di cui all'articolo precedente anche al fine della determinazione di un rimborso che sarà fissato nel suo ammontare, in via di equità, con legge della Provincia autonoma di Trento. A tal fine dovrà tenersi conto dei contributi pubblici già ricevuti dall'ANMIL, della loro rivalutazione, del deprezzamento degli edifici a causa dell'abbandono protrattosi nel tempo, e degli oneri occorrenti per la loro attivazione.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI